

via pec

Servizi Acquisti-Appalti

Tel. 011/4645.397 – fax 011/4645.1207

ACQ-APP/GARE/lm

Prot. 79225

Torino, 26/11/2021

Spettabile

OICE

Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica

Via Flaminia, 388

00196 Roma

p.e.c.: [oice.associazione@pec.it](mailto:oice.associazione@pec.it)

E p. c.

ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

Via Minghetti, 10

00187 Roma

p.e.c.: [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

**Oggetto:** Vostra nota del 25 novembre 2021 - Vs. rif. MCM/prot. n. 33 avente ad oggetto: *Servizi di collaudo statico, funzionale e tecnico-amministrativo in corso d'opera (Rif. APP\_07/2021).*

Si riscontra nota in oggetto per specificare quanto segue.

L'incompatibilità indicata al paragrafo 2 del Disciplinare di gara è prevista dall'art. 102, comma 7, lett. d-bis) del D.Lgs. 50/2016, introdotto dall'art. 66, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 56/2017.

L'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 disciplina il collaudo dei lavori pubblici e dispone che per effettuare le attività di collaudo le stazioni appaltanti nominino tra i propri dipendenti o tra quelli di altre amministrazioni i componenti con qualificazione rapportata alla tipologia del contratto.

Per accertata carenza di organico le stazioni appaltanti individuano il collaudatore mediante gare effettuate ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

La norma aggiunge poi che non possono essere affidati incarichi di collaudo a determinati soggetti (magistrati, avvocati dello Stato, dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio ubicati nella regione/regioni ove è svolta per i dipendenti in servizio, l'attività di servizio, ecc) e che inoltre non possono essere affidati:

- ✓ a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;
- ✓ a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
- ✓ a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.

In relazione all'ultima ipotesi di incompatibilità, riferita alla avvenuta partecipazione alla procedura di gara introdotta dal D.Lgs. 56/2017, considerato che le incompatibilità sono previste onde assicurare l'imparzialità del collaudatore rispetto all'opera da collaudare, si ritiene che la stessa non possa che riguardare la gara relativa ai lavori oggetto di collaudo, posto che rispetto agli stessi il collaudatore deve trovarsi in una posizione di terzietà.

Rispetto all'individuazione di "coloro che hanno partecipato alla procedura", si ritiene che la disposizione legislativa laddove fa riferimento a "coloro che hanno partecipato alla procedura di gara" trovi applicazione nei confronti di coloro che hanno prestato la propria attività con riferimento al procedimento di gara relativa all'opera da collaudare.

In altri termini, non possono partecipare alla gara per il servizio di collaudatore i soggetti che hanno redatto i documenti di gara, o che hanno effettuato la progettazione, la validazione o che hanno fatto parte della commissione giudicatrice, ecc. nel procedimento che si è concluso con la stipula del contratto di appalto per la realizzazione dell'opera da collaudare, situazioni che potrebbero compromettere l'obiettività delle valutazioni del collaudatore.

Tale interpretazione trova anche un rafforzamento nelle Linee Guida 15 dell'ANAC del 5 giugno 2019, laddove relativamente all'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 (conflitto di interessi), si sottolinea che la disposizione si applica ai dipendenti pubblici, alle commissioni giudicatrici e comunque ai soggetti coinvolti in una qualsiasi fase della procedura di gestione del contratto pubblico o che possano influenzarne in qualche modo l'esito in ragione del ruolo ricoperto all'interno dell'ente.

Risulta quindi ulteriormente comprovato che "la partecipazione alla procedura" deve essere intesa come partecipazione attiva.

Ne consegue che i concorrenti che hanno partecipato alla gara per l'affidamento dei lavori e che non sono risultati aggiudicatari, non possono essere considerati incompatibili, in quanto la loro partecipazione non si è tradotta in un ruolo attivo nell'ambito del procedimento. Il concorrente non aggiudicatario non è quindi in grado di incidere in alcun modo sull'indipendenza delle valutazioni che un collaudatore è tenuto ad effettuare e non può quindi essere considerato incompatibile rispetto al servizio da conferire.

Pertanto, le valutazioni sopra riportate sono del tutto in linea con le Vostre richieste sia in merito alle presunte incompatibilità con la procedura in oggetto sia per quanto concerne i limiti della concorrenza.

Per tutto quanto sopra esposto, non si ritiene necessaria la modificazione del disciplinare di gara e si informa che, per motivi organizzativi, la richiesta di proroga dei termini per la presentazione delle offerte non può essere accolta.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento

ing. Silvano IRALDO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Silvano Iraldo', is written over the typed name.